

TAR Latina 04/12/1996 n. 926

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.2

Per i soggetti che abbiano chiesto di essere invitati alla gara mediante licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche il termine per l'impugnazione del mancato invito decorre dalla data di comunicazione del rigetto dell'istanza e non da quella di pubblicazione all'albo pretorio della delibera recante l'approvazione del verbale di spesa, che vale solo per i soggetti che siano terzi rispetto al procedimento. Il potere di escludere dalle gare pubbliche le Imprese che abbiano chiesto di essere invitate implica una facoltà discrezionale da esercitare con congrua motivazione, nel rigoroso rispetto dell'interesse pubblico.